



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO **Provincia di Biella**

CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio Polizia Locale Comando e Servizi

ORDINANZA N. 67 in data 30/04/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO DELLA CITTÀ DI COSSATO, PER LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO NON ALIMENTARE DA PIAZZA CROCE ROSSA ITALIANA CAUSA ALLOGGIAMENTI TEMPORANEI PER 96° ADUNATA ALPINI.

IL COMANDANTE

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 66 del 29/04/2025 con la quale viene disposto lo spostamento del mercato settimanale non alimentare del mercoledì ed alimentare di mercoledì e sabato, ordinariamente svolti in piazza Croce Rossa Italiana, nelle altre vie cittadine, a causa della compresenza nella medesima piazza degli alloggiamenti ed attendamenti dei gruppi alpini ospiti per la 96° adunata che si terrà a Biella nelle date 9 – 10 – 11 maggio 2025;

VISTA la planimetria allegata alla suddetta deliberazione, raffigurante i posteggi da adibire ai commercianti nonché l'illustrazione delle vie interessate;

VISTA la comunicazione protocollo n. 12665 del 29/04/2025, trasmessa dall'Area Tecnica e Servizi al Territorio, Ufficio SUAP, della Città di Cossato, in merito all'attività in oggetto, con la quale veniva altresì richiesto di adottare i necessari provvedimenti temporanei a modificazione della viabilità;

VISTE le caratteristiche tecniche delle strade in questione e tenuto in considerazione del traffico che vi si svolge;

SENTITO il parere dei competenti Uffici Comunali;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in oggetto;

VISTO il d.lgs. 285/1992, ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo, disciplinante la circolazione stradale e quanto ad essa attinente;

VISTO il d.P.R. 495/1992, recante le disposizioni di esecuzione e di attuazione al suddetto d.lgs. 285/1992;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001, secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

ACCERTATA la conformità all'art. 53 dello statuto comunale ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione;

ORDINA

AGLI UTENTI DELLA STRADA:

1.1) dalle ore 06:00 alle ore 16:00 del giorno mercoledì 07/05/2025 in:

1.1.1) **via Piemonte, via Della Costituzione, via Della Repubblica**, dall'intersezione con via Lamarmora, all'intersezione a rotatoria con via Giardini, **Via Giardini**, dalla rotatoria con via Repubblica al civico 38, **Via Lamarmora, Piazza Angiono, Piazza Perotti**.

1.1.1.1) DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli al servizio dei commercianti ambulanti assegnatari dei posteggi ed utilizzati per la vendita;

1.1.1.2) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli al servizio dei commercianti ambulanti assegnatari dei posteggi ed utilizzati per la vendita;

1.1.2) **via Don Giovanni Minzoni**, l'istituzione temporanea di:

1.1.2.1) DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli al servizio dei residenti nella strada nonché ai veicoli in servizio di emergenza ed autorizzati;

1.1.2.2) DOPPIO SENSO, limitatamente ai veicoli autorizzati al transito;

1.1.3) **via della Repubblica**, in corrispondenza dell'intersezione con via Mazzini, direzione per via Giardini, STRADA SENZA USCITA, FRECCIA A DESTRA con indicazione PER TUTTE LE DIREZIONI.

1.1.4) **via Marconi**, in corrispondenza dell'intersezione con via Trieste, direzione per via Lamarmora, STRADA SENZA USCITA, FRECCIA A DESTRA con indicazione PER TUTTE LE DIREZIONI.

2) dalle ore 06:00 alle ore 17:00 del giorno sabato 10/05/2025 in: **Piazza Angiono:**

2.1) DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli al servizio dei commercianti ambulanti assegnatari dei posteggi ed utilizzati per la vendita;

2.2) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli al servizio dei commercianti ambulanti assegnatari dei posteggi ed utilizzati per la vendita;

2.2.1) **in via Don Giovanni Minzoni**, l'istituzione temporanea di:

1.1.2.1) DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli al servizio dei

residenti nella strada nonché ai veicoli in servizio di emergenza ed autorizzati;

1.1.2.2) DOPPIO SENSO, limitatamente ai veicoli autorizzati al transito;

3) ALL'UFFICIO VIABILITÀ:

3.1) di posizionare:

3.1.1) in corrispondenza degli accessi all'area interdetta al transito, la prevista segnaletica di DIVIETO DI TRANSITO (figura II.46 d.P.R. 495/1992) integrata dall'indicazione delle date e dell'orario di validità;

3.1.2) su tutta l'area interdetta al transito, la prevista segnaletica di DIVIETO DI SOSTA (figura II.74 d.P.R. 495/1992) integrata da pannello di RIMOZIONE FORZATA (modello II.6/m d.P.R. 495/1992) nonché dall'indicazione delle date e dell'orario di validità, **almeno 48 ore prima della vigenza (artt. 6 c. 4 lett. f) e 7 c. 1 lett. a) d.lgs. 285/1992)**;

3.1.3) in piazza Piave:

3.1.3.1) in corrispondenza dell'intersezione con via Don Giovanni Minzoni ed in riferimento all'accesso sulla medesima:

3.1.3.1.1) la prevista segnaletica di DIVIETO DI TRANSITO (figura II.46 d.P.R. 495/1992) integrata dall'indicazione "ECCETTO RESIDENTI E AUTORIZZATI" nonché dall'indicazione delle date e dell'orario di validità;

3.1.3.1.2) un'idonea copertura atta ad oscurare la segnaletica permanente di SENSO UNICO PARALLELO (figura II.348 d.P.R. 495/1992) ivi presente;

4) AGLI OPERATORI COMMERCIALI AMBULANTI:

4.1) di garantire continuativamente, in caso di necessità, l'operatività di eventuali veicoli in servizio di emergenza;

DISPONE

- 1)** che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;
- 2)** che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3)** che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4)** che la presente ordinanza sia trasmessa all'Ufficio Viabilità ed alle locali competenti autorità e pubblici servizi essenziali interessati;

INFORMA

- 1) che, ai sensi della l. 241/1990:
 - 1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Settore Area Tecnica e Servizi al Territorio, Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi, della Città di Cossato;
 - 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Comm. di P.M. Andrea REY;
 - 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.M. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
 - 2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;
 - 2.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.

<p>IL COMANDANTE <i>Corpo Polizia Locale</i> Comm. Davide VILLANOVA*</p>

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.